



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

**Oggetto:** Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico impiantista” Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione laurea triennale in ingegneria industriale o laurea magistrale in ingegneria meccanica e abilitazione alla professione di ingegnere– esclusione perito industriale laureato e abilitazione all’esercizio della professione – istanza di riesame in autotutela.

Rispondiamo in merito all’esclusione della figura del Perito Industriale in un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo tecnico – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione – a tempo pieno e indeterminato.

La figura ricercata verrà inserita in una delle strutture tecniche comunali per occuparsi, anche in una logica inter-settoriale, di progettazione e direzione lavori di impianti meccanici (termo-tecnici, idraulici, antincendio), di istruttorie in materia di prevenzione incendi e di impianti elettrici e di reti dati.

L’art. 3 (“Requisiti per l’ammissione”) del bando di concorso prevede che:

*Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*

*- Lauree di I livello (ex DM 509/99) 10 Ingegneria Industriale*

*- Lauree triennali (ex DM 270/2004) L-9 Ingegneria Industriale*

**OPPURE**

*- Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS): Ingegneria elettrica (31/S), Ingegneria elettronica (32/S), Ingegneria meccanica (36/S), Ingegneria dell’automazione (29/S)*

**OPPURE**

*- Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM): Ingegneria Elettrica (LM28) Ingegneria elettronica (LM29), Ingegneria meccanica (LM33), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dell’automazione (LM-25);*

**OPPURE**

*- Diploma di laurea (DL) in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Industriale, Ingegneria Meccanica conseguiti con il vecchio ordinamento universitario;*

*- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174;*

*Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. (la validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38. co. 3 del D.Lgs. n.165/2001);*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

*- possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; ... ”.*

Se il bando di concorso prevede l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, a parità di titoli di laurea, il bando doveva prevedere anche l'abilitazione all'albo dei periti industriali, in quanto le materie oggetto dell'abilitazione consentono di esercitare tutte le attività professionali di progettazione e direzione dei lavori di impianti meccanici (termo-tecnici, idraulici, antincendio), di istruttorie in materia di prevenzione incendi e di impianti elettrici e di reti dati, come è identificata la figura professionale ricercata.

Pertanto, si allega una bozza di esposto, che l'Ordine territoriale inoltrerà alla Stazione Appaltante e che dovrà essere inoltrato anche dal perito industriale partecipante, che sia stato escluso. In caso contrario, l'eventuale ricorso al tar, promosso unicamente dall'Ordine, non avrebbe lo stesso peso specifico, oltre ad essere foriero di eccezioni pregiudiziali per l'interesse ad agire.

Disponibili ad ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, si trasmette di seguito la bozza di esposto da inviare al Comune di Perugia.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Al Responsabile del Procedimento Prot. N° \_\_\_\_\_ :

***Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico impiantista” Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione laurea triennale in ingegneria industriale o laurea magistrale in ingegneria meccanica e abilitazione alla professione di ingegnere;***

Al Responsabile Area Risorse Umane Comune di Perugia \_\_\_\_\_

Al Sindaco del Comune di Perugia \_\_\_\_\_

A S.E. Il Prefetto della Provincia di Perugia \_\_\_\_\_

All’ANAC

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati

## **ESPOSTO ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA**

L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, in persona e nella qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore, Per. Ind. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ente in Perugia, alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in quanto legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all’ordine o collegio, di cui l’ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; obiter dictum, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50),

## **PREMESSO**

- che la funzione degli Ordini e Collegi posseggono *ex lege* la legittimazione e l’interesse a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654);

## **CHIEDE**

al Responsabile del Procedimento, ***l’annullamento e/o modifica e/o integrazione - previa sospensiva e rimessione in termini*** – del ***Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico impiantista” Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione laurea triennale in ingegneria industriale o laurea magistrale in ingegneria meccanica e abilitazione alla professione di ingegnere***, nella parte in cui il posto messo a concorso pubblico sia riservato a candidati in possesso della laurea triennale in ingegneria industriale oppure magistrale o specialistica in ingegneria elettrica, meccanica, elettronica, della sicurezza, dell’automazione e l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed ogni e qualsiasi atto



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

ad esso preliminare, collegato, connesso e conseguente, con esplicita esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato, in evidente dispregio dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento nei confronti di candidati, che sono in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e pari competenze professionali specifiche nelle materie previste dalle prove di selezione e che l'abilitazione professionale garantisce in ordine al relativo esercizio.

## F A T T O

Il Comune di Perugia, con il bando di concorso sopracitato all'art. 3 ha riservato la partecipazione al concorso ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

### **L'art. 3 (“Requisiti per l'ammissione”) del bando di concorso prevede che:**

*Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:*

- *Lauree di I livello (ex DM 509/99) 10 Ingegneria Industriale*
- *Lauree triennali (ex DM 270/2004) L-9 Ingegneria industriale*

#### *OPPURE*

- *Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS): Ingegneria elettrica (31/S), Ingegneria elettronica (32/S), Ingegneria meccanica (36/S), Ingegneria dell'automazione (29/S)*

#### *OPPURE*

- *Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM): Ingegneria Elettrica (LM28) Ingegneria elettronica (LM29), Ingegneria meccanica (LM33), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dell'automazione (LM-25);*

#### *OPPURE*

- *Diploma di laurea (DL) in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Industriale, Ingegneria Meccanica conseguiti con il vecchio ordinamento universitario;*
- *cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174;*

*Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. (la validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata al riconoscimento dell'equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell'art. 38. co. 3 del D.Lgs. n.165/2001);*

- *possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; ...”*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

La previsione in esame esclude in maniera illegittima e carente di motivazione i candidati Periti Industriali Laureati, abilitati all'esercizio della professione, parimenti in possesso del medesimo titolo a partecipare al concorso pubblico, in possesso delle medesime conoscenze e competenze tecniche specifiche richieste al profilo professionale in concorso, riservate dall'ordinamento professionale ai periti industriali, ma illegittimamente non menzionati nel bando avversato.

Argomentando con il Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 6041 del 27 ottobre 2005, *“come è noto, infatti, il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione ai pubblici concorsi, e, relativamente ad esso (cioè in relazione all'individuazione del titolo idoneo per l'accesso ad una determinata qualifica) la pubblica amministrazione, come è giusto e ragionevole che sia, gode di un'ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta”*.

Tuttavia, l'“ampia discrezionalità”, pur riconosciuta all'Amministrazione Pubblica, può essere sindacata e, quindi, può concretamente apprezzarsi nel merito, quando trasmoda in irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità manifesta rispetto all'interesse pubblico generale che lo stesso bando deve assicurare.

## DIRITTO

Il provvedimento si ritiene illegittimo per i seguenti motivi:

### **A) Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza.**

**1. Il principio di “non discriminazione”**, il cui riferimento risiede direttamente nel Trattato UE, proibisce ogni discriminazione indiretta o dissimulata che, sebbene fondata su diversi criteri distintivi, giunga al medesimo risultato di favorire qualche concorrente o categoria di concorrenti.

**2. Inoltre, il principio della “parità di trattamento”**, recepito nella normativa nazionale, presuppone, secondo l'ordinamento comunitario, la fissazione preventiva di regole, al fine di orientare la successiva scelta con criteri oggettivi e nel rispetto delle medesime regole, tra le quali le norme in materia di competenza professionale. Va, peraltro, notato, che nulla dispone la Comunità, in ordine ai “contenuti” di tali regole, i quali possono essere i più disparati.

**3. Proporzionalità:** *il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento;*

**4. Trasparenza:** *il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti. La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei".*

Ai fini della scelta degli aspiranti idonei, concorrono i dati relativi ai titoli di studio, alle competenze e qualità dei soggetti medesimi partecipanti e dei *curricula*, senza restringere immotivatamente la



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

scelta dell'Amministrazione a determinate categorie professionali (Ingegneri) a parità di competenza e titolo di studio richiesto, ancor più se tali requisiti sono stabilite dalle leggi speciali, che sono norme di stretta interpretazione.

In tal senso, la scelta tra più *curricula* professionali di altrettanti professionisti appartenenti a Categorie differenti, come quelle dell'avviso pubblico *de qua*, e la conseguente valutazione di più profili, significa, per l'ente, conseguire l'effetto "immediato" di selezionare il professionista in possesso, tra i concorrenti, di una maggiore, elevata e significativa qualificazione professionale per le attività richieste, a vantaggio della qualità del servizio tecnico e professionale offerto dall'ente pubblico alla collettività, senza appesantire, in via "mediata", la spesa pubblica, soggetta, peraltro, al controllo della Corte dei Conti.

**Ciò premesso, il comportamento illegittimo posto in essere dall'ente incide pregiudizialmente su fattori inerenti alla libera concorrenza e all'accesso al lavoro, costituzionalmente garantito all'art. 36, a scapito della stessa collettività.**

**Nel caso di specie, la scelta di restringere la categoria dei partecipanti è altresì immotivata per eccesso di potere, in quanto viola le norme di legge in materia specifica e non considera altre categorie professionali in possesso dei requisiti necessari alle attività *de qua* sopra descritte, come i Periti Industriali.**

**\*\*.\*.\*.\*\*\***

**C) Competenza del "professionista perito industriale laureato, abilitato ed iscritto all'albo professionale dei periti industriali e periti industriali laureati.**

Giova ricordare che il Legislatore ha riconosciuto al "**professionista perito industriale e perito industriale laureato, abilitato ed iscritto all'albo professionale**", la competenza alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione in materia impiantistica, anche in ossequio al principio di professionalità specifica di cui all'art. 33, comma 5 della Costituzione.

Inoltre, "*Il d. m. 1° dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là dove prevede che i progetti per l'installazione degli impianti vanno firmati da un ingegnere o da un perito industriale, non ha inteso fare riferimento anche ai geometri, i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici. (T.A.R. Emilia-Romagna, 25 marzo 1982, n. 147, in Trib. Amm. Reg., 1982, I, 1556).*

Infatti, per le attività di verifica degli impianti tecnologici, <<*i compiti del "tecnico specializzato" - di cui al D.M. 1 dicembre 1975, recante "norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" - non sono di natura edile (relativi, cioè, all'inserimento – sotto il profilo costruttivo – dell'impianto di riscaldamento nel relativo fabbricato), bensì di natura meccanica e termodinamica, dovendo tale tecnico acclarare la concreta funzionalità dell'impianto e – in particolare – la sua idoneità all'esercizio in condizioni di sicurezza. Ma lo svolgimento di tali compiti non rientra nelle attribuzioni dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274>> (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 1978, n. 1187, Pres. Daniele, Est. Giacchetti).*

**"Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un'apposita preparazione professionale che non rientra in quella istituzionale dei geometri. D'altra parte, tale conclusione è**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

*confermata dalla considerazione che l'analogo art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici” (Cons. Stato, cit., in termini, anche: TAR Abruzzo, L’Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14, Pres. Michelotti, Est. Capuzzi, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, 1451).*

Orbene, siccome è l'esame di Stato che “*abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale, “è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno “valore integrativo nell'interpretazione della normativa”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).*

*“È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. cit.).*

**A fortiori, l'art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/2001 all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito Industriale si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Al comma 2°, lett. b), il predetto art. 55 prevede l'accesso alla professione di Perito Industriale nelle sezioni elettrotecnica ed automazione, meccanica, termotecnica, con il conseguimento del titolo accademico nelle classi di laurea 10 (“Ingegneria industriale”) di cui al DM 4.8.2000 ovvero L9 – Ingegneria industriale, di cui al DM 16.3.2007.**

**Sicchè, ai sensi dello stesso art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 328/2001, il titolo di studio necessario per poter accedere alla professione di Perito Industriale nelle sezioni : Elettrotecnica ed automazione, Meccanica, Termotecnica, dell'informazione, edile, civile, al fine dello svolgimento di attività professionali in materia impiantistica elettrica, meccanica e termotecnica, è una delle lauree della CLASSE 10 “Ingegneria Industriale” o L9 .**

**In ultimo, la Tabella A, richiamata dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001 stabilisce che sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale quei diplomati universitari, ex Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari, che abbiano conseguito il diploma universitario in “ingegneria meccanica, ingegneria edile, ingegneria elettrica”.**

Peraltro, tutte le lauree specialistiche e magistrali, enumerate nel bando di concorso, consentono al relativo possessore l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato.

**\*\*.\*.\*.\*\*\***

**C.1) A riguardo, il punto 8 del preambolo al D.P.R. 26.8.1993 n. 412, recante “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

*termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10*” specifica, in modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i Consigli Nazionali degli Ingegneri dei Periti Industriali, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.

Inoltre, **L. 30 dicembre 1991, n. 428**, recante “*Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature*”, all'art. 3 stabilisce che “**ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 ovvero:**

a) *gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);*

b) *gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);*

c) *le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);*

d) *gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)”.*

Lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti “*presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere*”, come sostiene costante giurisprudenza amministrativa anche di **legittimità (vedi: TAR Lazio, Sez. III Ter, 4 marzo 2003, n. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1997, n. 1876; TAR Lazio, Sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360; TAR Lombardia, Sez. I, 9 aprile 2001, n. 3026)**.

Pertanto, le attività di verifica della sicurezza degli impianti, di cui alla L. n. 46/1990, possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

In questo senso, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nella proc. n. S/598, su segnalazione in relazione al DPR 22 ottobre 2001, n. 462, recante “*Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*”, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, con nota prot. n. 13362/04 del 18 febbraio 2004, espressamente riteneva che “*l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie*”.

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 14 L. 46/90 stabilisce che “*Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le u.s.l., i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze... ”.*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

Esse si sostanziano in una “*serie di attività specifiche di accertamento*”, che presuppongo la conoscenza di impiantistica pura e dell’applicazione della fisica, dell’elettromagnetismo, ad es. per gli impianti elettrici, della termologia, della dinamica e della meccanica dei corpi fluidi, per quanto riguarda gli impianti termici, di riscaldamento e di condizionamento, che sono appannaggio delle professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dalla **legge (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 360/1995; TAR Liguria, 2 febbraio 2005, n. 137)**.

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 e n. 10/1991, il **Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII**, dicastero vigilante **delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale**, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l’insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purchè dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

*“... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all’art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell’opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici.*”

Di questo tenore, anche la **Prefettura di Terni**, la quale nota prot. n. 292/9.C.1 del 17 febbraio 1996, in ordine all’applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che “*le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali*”.

Ai sensi della L. 46/1990, “*Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell’ambito delle rispettive competenze*”. Di tal che, “*i professionisti che possono progettare l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) e comma 2 della L. n. 46/90, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze*”. Infine, “*I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale, indipendentemente dalla loro specializzazione, possono progettare, nell’ambito della propria competenza, gli impianti individuati nell’art. 6 primo comma della L. 46/1990 (cioè per la progettazione non si rileva alcuna distinzione legata alla specializzazione)*”.

**Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978**, ha affermato che “*le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale*”. “*... L’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici*”.

Va poi aggiunto che anche il **TAR Lazio, Sez. III, il 19.01.1995 con una sentenza esemplare n. 360** ha riaffermato l’esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell'elettromagnetismo.

*“Anche il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni, nel parere 7/60/21408, ha concluso che la competenza della progettazione e direzione degli impianti elettrici di illuminazione cittadina spetta ai periti industriali” (così, TAR Abruzzo, sede L'Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14).*

La decisione del Collegio di prime cure è stata richiamata dalla più recente decisione del TAR Liguria, Sez. II, sede di Genova, n. 137 del 2 febbraio 2005, la quale nel caso della progettazione di un impianto elettrico ed a gas ha stabilito che *“relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all'albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”*.

**L'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con nota prot. 36120/11/VLA1 del 1° aprile 2011 ha confermato che il R.D. n. 275 dell'11.02.1929 e la L. n. 146 del 12.03.1957 riservano la progettazione impiantistica alle categorie professionali di ingegneri e periti industriali regolarmente abilitati e iscritti all'ordine.**

**A ciò si aggiunga che il limite del calcolo infinitesimale, contenuto nel regolamento del 1929, sulla scorta dell'evoluzione tecnico-scientifica e della diffusione dell'utilizzo di strumenti di misurazione e calcolo computerizzato e protetto dai software, è stato superato, come dimostra lo stesso approfondimento scientifico, svolto dai Proff. Vito Carrescia (Ordinario di Sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Torino) e Alfredo Sacchi (Docente di Fisica Tecnica, di Complementi di Impianti termotecnici e di Reti di trasporto fluido presso la Prima e la Seconda facoltà del Politecnico di Torino).**

**Sulla stessa falsa riga, il Consiglio di Stato, Sez. V del 26 gennaio 2011 n. 571 ha affermato che *“come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell'appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)”*. (conferma sentenza TAR Sardegna, Sez. II, 1361/2010).**

**C.2) A tale proposito, il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante il *“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”*, all'Allegato B (*“Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica”*), specifici per ciascun indirizzo), prescrive che il titolare della specializzazione:**

*A) per l'indirizzo **“Meccanica”**, deve conoscere: *“Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione”*; , mentre,*

*B) per l'indirizzo in **“Termotecnica”**, deve conoscere le seguenti materie: *“Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici; Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici;**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

*Progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di: a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali; b) semplici impianti di produzione di energia; c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi; d) impianti di spegnimento incendi; Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari”.*

Infatti, dal punto di vista segnatamente formativo, come affermato dallo stesso **Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione), Gabinetto I, n. 18092 del 14 maggio 1992**, tra i diplomi di perito industriale in **“area meccanica”** possano essere compresi quelli relativi alle seguenti specializzazioni: 1. Meccanica; 2. Costruzioni aeronautiche; 3. Cronometria (espunta dall’elenco con nota pari fonte, Dir. Gen. per l’Istruzione Tecnica, Div. VI, n. 731 del 26.01.94); 4. Industrie cerealicole; 5. Industria metalmeccanica (ora indirizzo: Meccanica ex D.M. 9 marzo 1994); 6. Industria Navalmeccanica; 7. Materie plastiche; Meccanica di precisione (ora indirizzo: Meccanica ex D.M. 9 marzo 1994); 8. Termotecnica.

Quindi, per quanto premesso, se la competenza professionale relativa alla singola specializzazione deve essere ricostruita in rapporto alle conoscenze specifiche che la legge riconosce a coloro che abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione nelle distinte specializzazioni, si riconoscono conoscenze formative comuni tali da giustificare l’esercizio professionali in tali ambiti da parte del perito meccanico nel settore termotecnico.

Inoltre, va segnalato che, in materia di competenze professionali, con **circolare n. 37 del 29 settembre 1978**, l’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC), ente di diritto pubblico, istituito con L. n. 1132/1927, riconoscenza al perito industriale in meccanico la competenza alla firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo.

Dipoi, con parere **ISPESL n. 13566 del 8 ottobre 1999**, si ribadiva che *“il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, Sezione IV, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360, annullando in parte qua il D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali”*.

Infatti, la stessa **ISPESL, con nota 2 aprile 2001, n.4329**, intitolata **“Soggetti abilitati alla presentazione di progetti di impianti termici”**, chiarisce che *“Per ogni impianto realizzato e soggetto alle disposizioni del Titolo II ex art. 18, D.M. 1° dicembre 1975, recante “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e relative specifiche tecniche applicative (Raccolta “R”), deve essere presentata da parte dell’installatore e prima che si inizi la costruzione, denuncia all’ISPESL, corredata del progetto, firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato, per l’esame della rispondenza dello stesso alle norme”*.

Invero, con la **circolare 20987 del 23 maggio 1975**, la A.N.C.C. stabiliva i limiti alle competenze dei periti industriali per la firma del progetto di apparecchi a pressione e di impianti termici sottoposti alla sorveglianza dell’A.N.C.C., la quale – in seguito – emanava la **circolare tecnica n. 4/76 del 26 febbraio 1976, per i quali controlli annoverava anche i periti meccanici**.

Interveniva, pertanto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, facendo presente all’A.N.C.C. il disposto della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna che ammetteva i Periti Industriali alle attività in oggetto.

Pertanto, il C.N.P.I. provvedeva ad emanare la nota n. 1978/90 dell’11 agosto 1978, con la quale



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

venivano precisati i limiti di competenza in materia di ogni specializzazione afferente alla categoria professionale dei Periti Industriali.

Tale nota veniva recepita dall'A.N.C.C. nella circolare tecnica n. 36/78 del 28 settembre 1978.

Le successive disposizioni legislative, le quali – tra l'altro – hanno portato allo scioglimento della A.N.C.C. e la sua sostituzione nei compiti ad essa afferenti da parte dell'I.S.P.E.S.L., non sembrano aver mutato tale quadro normativo di riferimento, in quanto le norme ultime non disciplinano specificamente la materia delle competenze, così che queste restano ancora quelle individuate a seguito della circolare n. 36/78.

A riprova di ciò, vi è il chiaro indirizzo giurisprudenziale che, a seguito della richiesta di parere effettuata dal Ministero dell'Industria sullo schema di regolamento avente ad oggetto l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione (poi trasfuso nel D. M. 15 gennaio 1998, n. 190, pubblicato nella Gazz. Uff., 19 giugno, n. 141, "*Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione*"), ha dato modo all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato di precisare che il decreto interministeriale di aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione in attuazione del d.m. 21 novembre 1972 ha natura normativa (Cons. Stato, Ad. Gen., 17 aprile 1997, n. 46, Min. ind., in Cons. Stato, 1998, I, 1683), in ciò derivandone l'attuale vigenza delle norme di recepimento delle disposizioni della cessata A.N.C.C.

In conclusione, si ribadisce che "*il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che l'interprete è chiamato a valutare caso per caso e che le norme sulla tariffa professionale, di cui alla L. n. 147/1956 e succ. mod. ed integr., rappresentano un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento*" (*rectius*, regolamento professionale: v. *Corte Cost. n. 199/1993*).

**\*\*.\*.\*.\*\*\***

## **D) Eccesso di potere per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241 – Illogicità - Travisamento.**

L'esclusione dei Periti Industriali è anche viziata per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'irrazionale limitazione agli Ingegneri per i posti messi a concorso con tali condizioni di accesso.

A fronte dell'esplicita individuazione legislativa delle competenze, quali sopra specificate, il **Comune di Perugia avrebbe dovuto evidenziare con congrua motivazione, anche in applicazione della norma (art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241) che ne impone l'obbligo, quali fossero le ragioni particolari che hanno giustificato la discrezionalità della S.A. a riservare la partecipazione al concorso solo a laureati in ingegneria ed architettura o al diploma di geometra ad essi solo l'accesso: diversamente il bando evidenzia tutta la sua irrazionalità e, tra l'altro, non corrisponde al canone dell'imparzialità e del buon andamento che deve ispirare in ogni momento le scelte della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

L'Ente ha l'obbligo di esercitare la sua discrezionalità per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Alla luce del dettato normativo e della disposizione in materia, non è dato ricondurre il comportamento dell'Amministrazione entro una chiara e coerente ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario, con chiara violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Ai sensi del principio costituzionalmente espresso all'art. 97 Cost., è altresì vero che l'Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, deve esercitare il suo potere discrezionale, secondo criteri non discriminatori di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto di concorso, *“in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 25 gennaio 1999, n. 149), dovendosi ritenere in tal senso manifestamente discriminatorio restringere la selezione solo a laureati e al diplomato geometra, pure con abilitazione professionale, **siccome impeditivo in radice della possibile partecipazione di altri soggetti, quali i Periti Industriali**, in possesso di pari requisiti e titoli valutabili in rapporto ai requisiti di accesso al concorso.

Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che le scelte delle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito della discrezionalità ad esse riconosciute, devono essere sorrette da *“un percorso valutativo che risulti ragionevole nelle motivazioni ed agevolmente ricostruibile nel bando di concorso”* (ex coeteris, Cons. Stato, Sez.V, 12 ottobre 2001, n. 5396).

Nel caso di specie, non sembra riconoscersi né si rinviene *aliunde* una motivazione ragionevole che legittimi il **Comune di Perugia** a preferire laureati magistrali, triennali e il diplomato geometra, tutti muniti di abilitazione professionale per la selezione *de quo*. Il che rende il comportamento dell'Ente discriminatorio in danno dei Periti Industriali, preferendo “immotivatamente” la categoria professionale ricordata a scapito di altre.

A tal fine, si evidenzia che *“ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica”* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 luglio 1998, n. 463, in Giur. di Merito, 1999, 598).

\*\*.\*\*\*.\*\*

L'Ordine pertanto subisce gravi ed irreparabili danni dall'esclusione della categoria di cui si fa espressione.

**Qualora al concorso fosse data esecuzione con esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, questo Ordine si vedrebbe costretto ad intervenire per tutelare i propri iscritti, riservandosi di ricorrere in ogni sede giurisdizionale anche comunitaria, oltre a considerare l'ipotesi di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da tale illegittimo comportamento.**

**Per quanto sopra menzionato**

Previo esercizio del potere di autotutela, si ritiene giusta la richiesta di annullamento, e/o modifica e/o integrazione, **previa sospensione dell'efficacia**, del *Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico impiantista” Area dei funzionari e dell'elevata*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*gennaio 2025*

***qualificazione laurea triennale in ingegneria industriale o laurea magistrale in ingegneria meccanica e abilitazione alla professione di ingegnere, di cui in premessa, insistendo sul rimettere in termini i Periti Industriali laureati, in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e abilitati alla professione, aggiungendola quindi all'abilitazione dell'ingegnere, di cui all'articolo 3 del bando, al fine di consentire ai relativi possessori di partecipare al concorso di cui sopra.***

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Perugia

Per. Ind. \_\_\_\_\_